

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 12/02/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 8 - Esclusioni dal tributo

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 9 - Categorie di utenza
- Art. 10 - Scuole statali
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Tributo giornaliero
- Art. 13 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 14 - Riduzioni del tributo
- Art. 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 16 - Agevolazioni
- Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 18 - Esenzioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Dichiarazione
- Art. 21 - Rimborsi e compensazione
- Art. 22 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 23 - Dilazioni di pagamento
- Art. 24 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B Categorie di contribuenza TARI

ALLEGATO C Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

ALLEGATO D Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ALLEGATO E Interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 3) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 4) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 5) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 6) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq \cdot anno$) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Esclusivamente per le utenze domestiche la detenzione o la conduzione di un locale si realizza con l'attivazione di **almeno uno** dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica (**con l'esclusione di eventuali utenze condominiali**) e con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono; anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Nel caso di sopravvenuta inutilizzabilità di un immobile per assenza di mobilio, è necessario che il contribuente presenti all'Ufficio Tributi una dichiarazione che comunque avrà valore esclusivamente dalla data di presentazione, senza alcuna effetto retroattivo.

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della

dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7- Locali ed aree oggetto della tariffa

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi con strutture fisse o mobili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino al 31 dicembre dell'anno di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Entrate, il quale attesti l'avvenuta e completa attuazione di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo

articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) solai il cui accesso è consentito con scala retrattile e soffitte con accesso mediante scala fissa, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e.1) locali e aree di fatto non utilizzate, per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente al periodo dei lavori e comunque non oltre la data della certificazione finale degli stessi o di eventuale nuova acquisizione della residenza anagrafica.

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; gli ambulatori; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i porticati non chiusi con strutture fisse o mobili da ogni lato, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9 - Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e, colf e conviventi non legati da vincolo affettivo, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti considerato annualmente nella determinazione della tariffa è quello risultante in anagrafe al primo gennaio o al momento dell'attivazione dell'utenza se questa ha avuto inizio nel corso dell'anno; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, un numero fisso di occupanti pari due. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari due.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole statali

1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente Kb l'allegato C del presente regolamento.

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R.

27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente Kc l'allegato D del presente regolamento;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente Kd l'allegato E del presente regolamento.

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, l'adozione dei coefficienti di cui agli allegati C, D ed E del presente regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (coefficiente Ka).

6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7) Il piano finanziario deve essere redatto annualmente dal gestore e approvato dall'autorità d'ambito. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

10) Nella modulazione della tariffa, per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la stessa, limitatamente alla parte variabile, è

ridotta per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata nella seguente misura:

- a) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata non sia aumentata rispetto all'anno precedente: nessuna riduzione;
- b) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia aumentata fino al 5% rispetto all'anno precedente, si applica una riduzione dell'0,25% sulla parte variabile della tariffa;
- c) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia aumentata di oltre il 5% rispetto all'anno precedente, si applica una riduzione del 0,50% sulla parte variabile della tariffa.

11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 12 - Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni del tributo ed esenzioni

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore fra 500 e 1000 metri e dell'80% se la distanza sia superiore ai 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui l'interruzione, per qualsiasi causa, superi la durata continuativa di 30 giorni il tributo sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di interruzione.

3) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 10%, a condizione che l'abitazione in questione sia l'unica immobile ad uso abitativo posseduto in Italia e che la stessa non benefici già dell'ulteriore agevolazione di cui al successivo comma 3-bis.

3- bis) Per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, si applica una riduzione pari a 2/3 del tributo dovuto, a condizione che sia l'unica unità immobiliare posseduta in Italia e che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30%, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 10%.

6) È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

a) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi; la riduzione che comunque non potrà superare il 10%, e sarà determinata, considerando la quantità di prodotti devoluti nel modo seguente:

- da 0 kg a 99 kg: 0%
- da 100 kg a 499 kg: 5%
- oltre 500 kg: 10%.

b) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di

cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione del 2,5%.

c) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", viene riconosciuta una riduzione del 2,5%.

Il riconoscimento delle riduzione è subordinato alla presentazione nel corso dell'esercizio, dell'accordo con l'associazione/progetto o analoga documentazione, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco dei prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, specificando per gli alimentari la quantità, allegando copia della ricevuta per accettazione dei prodotti da parte dell'associazione.

Le riduzioni di cui al presente comma vengono applicate alla TARI dovuta per l'anno successivo a quello della devoluzione. Nel caso eccezionale di cessazione di attività nel corso dell'anno, la dichiarazione di cui al precedente capoverso dovrà essere presentata entro la scadenza dell'ultima rata annua della TARI e l'agevolazione verrà garantita mediante conguaglio sulla rata stessa.

Art. 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIA	30%
FALEGNAMERIA	30%
AUTOCARROZZERIA E OFFICINE CARPENTERIA METALLICA	45%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	25%
GOMMISTA	25%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	25%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	25%
LAVANDERIA E TINTORIA	30%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICA - FONDERIE	45%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI (non facenti parte delle strutture	30%

sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	
CASA DI CURA - OSPEDALE - altre strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa	20%
AMBULATORIO VETERINARIO	30%
LAVORAZIONE E/O PRODUZIONE MATERIALE PLASTICO E PELLETERIA	45%
MACELLERIA	45%
ROSTICCERIA - PASTICCERIA	10%
CASEIFICIO	30%
CANTINA PER ATTIVITA' ENOLOGICA	45%
SERRA	49%

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) La percentuale di abbattimento di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali/non assimilabili in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;

b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 16 - Agevolazioni

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2) Per le utenze **non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino** ~~Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è~~

prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio ~~domestico~~ per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3) Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilabili agli urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 40% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD, fissato dal Consiglio Comunale, per la categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi a conguaglio in sede di bollettazione per l'anno successivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro la data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

3.1) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;

b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 80% del tributo dovuto.

Art. 18 - Esenzioni

1) Sono esenti dal tributo i locali occupati da famiglie che si trovino in gravi situazioni di disagio socio-economico. Deve trattarsi di nuclei familiari seguiti dai servizi sociali; l'esenzione verrà accordata solo a seguito di motivata relazione dell'assistente sociale competente la quale potrà richiedere in via eccezionale anche la concessione retroattiva.

2) L'Ufficio Servizi Sociali del comune dovrà assumersi la responsabilità di monitorare la condizione della famiglia oggetto dell'esenzione e di comunicare all'Ufficio Tributi l'eventuale cessazione della situazione di grave disagio a cui fare seguire la ripresa della tassazione. Non potranno in alcun modo beneficiare della esenzione di cui al presente comma, i nuclei familiari aventi un reddito ISEE superiore ad Euro 7.500,00 e/o i nuclei dove siano presenti soggetti che risultino proprietari di altri immobili in un qualsiasi comune del territorio italiano.

3) L'esenzione di cui al presente articolo è concessa ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e pertanto la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 19 - Riscossione

1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3) La tassa è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 16 maggio;

b) 16 novembre.

3 bis) Nel caso in cui l'autorità d'ambito competente non abbia approvato entro il 31 marzo il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le scadenze di cui al punto precedente sono automaticamente spostate al 16 giugno ed al 16 dicembre.

4) Per l'anno 2014 la liquidazione avverrà in due sole rate aventi le seguenti scadenze: 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014.

5) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

7) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

8) Per le denunce presentate successivamente alla scadenza della prima rata, la liquidazione per l'anno in cui è stata presentata la denuncia avverrà in un'unica rata con la scadenza prevista dai commi 3) e 3 bis) del presente articolo per la seconda rata. Nel caso in cui la denuncia si presentata successivamente alla scadenza della seconda rata, la scadenza per l'unica rata coinciderà con il 16 del mese successivo alla presentazione della stessa.

Art. 20 - Dichiarazione

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

L'invio tramite e-mail è ritenuto valido solo in presenza di apposita ricevuta di corretta ricezione rilasciata dall'Ufficio Tributi.

3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 21 - Rimborsi e compensazione

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

1) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto

l'interesse pari al tasso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

2) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 22 - Attività di controllo e sanzioni

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2) La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, individuandolo preferibilmente, nel titolare di Posizione Organizzativa dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Tributi.

3) Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

4) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

7) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 6 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

- 8) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 9) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 10) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 11) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 12) Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 13) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 20,00; detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
- 13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto

disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4) In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

5) Possono essere concesse dilazioni/rateizzazioni anche di quanto dovuto a titolo di TARI ordinaria, in tal caso l'importo della rata di cui si chiede la rateizzazione/dilazione non può essere inferiore ad € 100,00 e la dilazione/rateizzazione non può superare i 12 mesi decorrenti dal momento della richiesta. Alla dilazione/rateizzazione non si applicano interessi e il numero di rate in cui viene suddiviso il debito non possono essere superiori a tre. Alle dilazioni/rateizzazioni TARI ordinaria si applicano le altre disposizioni di cui al presente articolo se ed in quanto compatibili.

Art. 24- Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 20,00; detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 26 - Clausola di adeguamento

1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI**

ALLEGATO A - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL
31/03/2017

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO B - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Categorie di contribuenza TARI

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni: con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali, previdenziali, sportive (senza bar ristoro), benefiche, religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole private o parificate di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche o private

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Centri studi

Cinema

Teatri

Osservatorio astronomico

Locali destinati a congressi convegni

Aree scoperte in uso

Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte in uso

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Deposito mezzi linee trasporto pubblico

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Aree scoperte in uso

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni

Autosaloni

Saloni esposizione in genere

Classe 5 - Alberghi con ristorante

Alberghi e agriturismi con ristorante

Aree scoperte in uso

Classe 6 - Alberghi senza ristorante

Alberghi e agriturismi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Affittacamere e alloggi

Residences

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 7 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Case famiglia

Caserme e carceri

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Ospedali

Laboratori di analisi

Studi ed ambulatori medici e veterinari

Aree scoperte in uso

Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Studi legali, tecnici, ragioneria, sanitari, privati

Ufficio postale

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Classe 9 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti finanziari pubblici e privati

Intermediari finanziari

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli

Colori e vernici

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili

Materiale idraulico

Prodotti di profumeria e cosmesi

Gioiellerie e Orologerie

Ceramica

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso

Banchi di mercato prodotti non alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Aree scoperte in uso

Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, centri benessere, SPA, ecc.

Parrucchieri e barbieri

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Falegnamerie

Tipografie

Legatorie

Laboratori di produzione pane, pasta, pasticcerie

Restauratore anche se con attività di vendita

Aree scoperte in uso

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Gommisti

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, mense, pub, birrerie

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo senza posti letto

Osterie

Mense

Birrerie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Gelaterie
Pasticcerie
Aree scoperte in uso

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi generi alimentari
Negozi dolciumi
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Bottiglierie, vendita vino
Locali vendita ingrosso generi alimentari
Banchi di mercato generi alimentari
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Banchi di mercato pesce, frutta, verdura e piante
Aree scoperte in uso

Classe 21 - Discoteche, night club

Discoteche
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16
DEL 31/03/2017

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO C - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,60	1,00	0,8
2	1,40	1,80	1,6
3	1,80	2,30	2
4	2,20	3,00	2,6
5	2,90	3,60	3,2
6 o più	3,40	4,10	3,7

Corrisponde alla tabella 2 allegata al DPR 158/1999

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO D - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività	Kc min.	Kc max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64

Corrisponde alla tabella 3b allegata al DPR 158/1999, tranne per quanto riguarda la categoria 3 per cui sono stati utilizzati la descrizione ed i parametri della corrispondente categoria della tabella 3a

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO E - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

**Interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche**

	Attività	Kd min.	Kd max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45

Corrisponde alla tabella 4b allegata al DPR 158/1999, tranne per quanto riguarda la categoria 3 per cui sono stati utilizzati la descrizione ed i parametri della corrispondente categoria della tabella 4a